

N. **24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187-1234**
1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-A

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTE DI LEGGE

n. 24, d'iniziativa della deputata BRAMBILLA

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, concernenti l'abolizione del servizio di piazza con veicoli a trazione animale

Presentata il 23 marzo 2018

n. 192, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCHULLIAN, GEBHARD, PLANGGER

Modifica all'articolo 45 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di verifica di funzionalità dei dispositivi di controllo della velocità dei veicoli

Presentata il 23 marzo 2018

n. 193, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCHULLIAN, GEBHARD, PLANGGER

Modifica all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'adozione di criteri

NOTA: La IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni), l'11 luglio 2019, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 24, 192, 193, 219, 234, 264, 367, 681, 777, 1051, 1113, 1187, 1234, 1245, 1348, 1358, 1364, 1366, 1368, 1399, 1400, 1601 e 1613. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.

e limiti per la determinazione delle spese di accertamento e di notificazione delle violazioni in materia di circolazione stradale

Presentata il 23 marzo 2018

n. 219, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCHULLIAN, GEBHARD, PLANGGER

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Presentata il 23 marzo 2018

n. 234, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GEBHARD, PLANGGER, SCHULLIAN

Modifica all'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di luci delle lanterne semaforiche

Presentata il 23 marzo 2018

n. 264, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MOLTENI, BELOTTI, BIANCHI, ANDREA CRIPPA, FRASSINI, GOBBATO, LUCCHINI, MATURI, MOLINARI, RIBOLLA, ZOFFILI

Modifiche all'articolo 171 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di abbigliamento tecnico protettivo per i conducenti e i passeggeri di ciclomotori e motoveicoli

Presentata il 23 marzo 2018

n. 367, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COMAROLI, MOLTENI, BELOTTI, BIANCHI, CAVANDOLI, ANDREA CRIPPA, FEDRIGA, FRASSINI, GOBBATO, GRIMOLDI, LUCCHINI, MATURI, MOLINARI, RIBOLLA, TOMBOLATO

Modifica all'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di segnalazione acustica o tattile degli attraversamenti stradali per agevolare i soggetti portatori di handicap

Presentata il 24 marzo 2018

n. 681, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BALDELLI, MULÈ, BERGAMINI, SOZZANI, GERMANÀ, MAZZETTI, PENTANGELO, ROSSO, VIETINA

Disposizioni per garantire, attraverso la pubblicazione telematica, la trasparenza dell'utilizzazione dei proventi delle sanzioni per violazione dei limiti di velocità

Presentata il 1° giugno 2018

n. 777, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GUSMEROLI, BELLACHIOMA, BELOTTI, BIANCHI, BISA, BOLDI, BORDONALI, BUBISUTTI, CAPARVI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COMENCINI, COVOLO, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, FANTUZ, FRASSINI, GASTALDI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, IEZZI, INVERNIZZI, LEGNAIOLI, LIUNI, LOCATELLI, LOLINI, LUCCHINI, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PATELLI, PATERNOSTER, POTENTI, RIBOLLA, TATEO, TOCCALINI, TOMBOLATO, TONELLI, VALBUSA, VALLOTTO, ZIELLO

Modifica all'articolo 182 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di obbligo dell'uso del casco protettivo da parte dei ciclisti

Presentata il 25 giugno 2018

n. 1051, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE LORENZIS, D'UVA, MOLINARI, SCAGLIUSI, MACCANTI, BARBUTO, LUCIANO CANTONE, DE GIROLAMO, FICARA, GRIPPA, LIUZZI, MARINO, RAFFA, PAOLO NICOLÒ ROMANO, SERRITELLA, SPADONI, SPESSOTTO, TERMINI

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sicurezza della circolazione e del trasporto delle biciclette

Presentata il 2 agosto 2018

n. 1113, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PAGANI, PIZZETTI

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di macchine agricole d'epoca, circolazione dei veicoli immatricolati all'estero, targhe dei veicoli impegnati in competizioni motoristiche, requisiti per l'immatricolazione delle macchine agricole, esercitazioni di guida, uso di dispositivi elettronici durante la guida e possesso dei documenti di circolazione

Presentata il 7 agosto 2018

n. 1187, d'iniziativa della deputata **BERGAMINI**

Modifica all'articolo 168 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sicurezza del trasporto su strada dei materiali pericolosi

Presentata il 21 settembre 2018

n. 1234, d'iniziativa del deputato CROSETTO

Modifiche all'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di limiti di velocità

Presentata il 3 ottobre 2018

n. 1245, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI**MULÈ, SOZZANI, ROSSO, PENTANGELO, BERGAMINI**

Modifica all'articolo 196 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'obbligazione solidale al pagamento delle sanzioni nel caso di locazione di veicolo senza conducente

Presentata il 5 ottobre 2018

n. 1348, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GADDA, NOJA, ROSATO, PELLA, FORNARO, LUCA DE CARLO, ASCANI, BRAGA, BONOMO, BRUNO BOSSIO, BOSCHI, BURATTI, CARLA CANTONE, CARNEVALI, CARÈ, CECCANTI, CIAMPI, CRITELLI, DEL BARBA, D'ALESSANDRO, DE FILIPPO, DE MENECH, MARCO DI MAIO, FRAGOMELI, FRANCESCHINI, GAVINO MANCA, MICELI, MIGLIORE, MOR, MORANI, MORETTO, MURA, MURONI, NARDI, NOBILI, UBALDO PAGANO, PAITA, PEZZOPANE, PORTAS, PRESTIPINO, RIZZO NERVO, ROSSI, ROTTA, SCALFAROTTO, SCHIRÒ, SENSI, SERRACCHIANI, SIANI, UNGARO, VAZIO, ZAN

Modifica all'articolo 188 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di gratuità della sosta per i veicoli al servizio di persone invalide

Presentata il 7 novembre 2018

n. 1358, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI**MELONI, LOLLOBRIGIDA**

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di parcheggi riservati alle donne in

stato di gravidanza e ai genitori che trasportano bambini fino al terzo anno di età

Presentata il 9 novembre 2018

n. 1364, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRASSINI, ANDREUZZA, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BONIARDI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CAPARVI, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, COVOLO, DARA, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FOSCOLO, FURGIUELE, GASTALDI, GOBBATO, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LOCATELLI, LOLINI, LUCCHINI, MOSCHIONI, MURELLI, PANIZZUT, PAOLINI, PATASSINI, PATELLI, PETTAZZI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACHELLA, RIBOLLA, SASSO, STEFANI, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALLOTTO, VINCI, ZICCHIERI, ZIELLO, ZORDAN

Introduzione dell'obbligo di dotare i veicoli a motore di dispositivi per adattare le cinture di sicurezza alle condizioni fisiche delle donne in stato di gravidanza

Presentata il 14 novembre 2018

n. 1366, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MACCANTI, MORELLI, CAPITANIO, CECCHETTI, DONINA, FOGLIANI, GIACOMETTI, TOMBOLATO, ZORDAN, FRASSINI

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e altre disposizioni concernenti le caratteristiche dei veicoli, la disciplina della circolazione stradale, la tutela dei veicoli storici e il regime sanzionatorio delle violazioni

Presentata il 14 novembre 2018

n. 1368, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCAGLIUSI, BARZOTTI, LUCIANO CANTONE, DE GIROLAMO, DE LORENZIS, DEL GROSSO, FICARA, GRIPPA, LIUZZI, MARINO, RAFFA, SERRITELLA

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di disciplina della circolazione, caratteristiche e uso dei veicoli, accertamento dei requisiti per la guida, limiti di velocità e sanzioni per le violazioni

Presentata il 15 novembre 2018

n. 1399, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VINCI, MOLINARI, TOMBOLATO, ZOFFILI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BOLDI, BONIARDI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CAPARVI, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, COLLA, COLMELLERE, COVOLO, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LOCATELLI, LOLINI, LUCCHINI, MARCHETTI, MORELLI, MOSCHIONI, MURELLI, PANIZZUT, PAOLINI, PATELLI, PETTAZZI, PIASTRA, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACHELLA, RIBOLLA, SASSO, STEFANI, TATEO, TOCCALINI, TONELLI, TURRI, VALLOTTO, VIVIANI, ZICCHIERI, ZORDAN

Modifica all'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di durata minima del periodo di accensione della luce gialla semaforica

Presentata il 26 novembre 2018

n. 1400, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VINCI, MOLINARI, TOMBOLATO, ZOFFILI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BOLDI, BONIARDI, BUBISUTTI, CAPARVI, CAPITANIO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COVOLO, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOLINELLI, GRI-

MOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MARCHETTI, MORELLI, MOSCHIONI, MURELLI, PANIZZUT, PAOLINI, PATELLI, PETTAZZI, PIASTRA, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, SASSO, STEFANI, TARANTINO, TATEO, TOCCALINI, TONELLI, TURRI, VALLOTTO, ZICCHIERI, ZORDAN

Modifica all'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di limite massimo di velocità per le autostrade dotate di tre corsie e di corsia di emergenza per ogni senso di marcia

Presentata il 26 novembre 2018

n. 1601, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BUTTI, BELLUCCI, BOND, CARETTA, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FERRO, FIDANZA, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LOLLORIGIDA, LUCASELLI, MASCHIO, MONTARULI, OSNATO, RAMPPELLI, RIZZETTO, SILVESTRONI, ZUCCONI

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di fermo amministrativo dei veicoli immatricolati all'estero e istituzione di un archivio nazionale unico delle violazioni commesse con tali veicoli

Presentata il 15 febbraio 2019

n. 1613, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZANELLA, SOZZANI, MULÈ, ROSSO, PENTANGELO

Modifiche agli articoli 41 e 116 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di durata del periodo di accensione della luce gialla semaforica nonché di fermo amministrativo dei veicoli nel caso di guida senza patente

Presentata il 19 febbraio 2019

(Relatori: **DE LORENZIS** e **DONINA**)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 24 ed abbinata, recante modifiche al codice della strada, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame referente presso la IX Commissione;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come le disposizioni di modifica del codice della strada recate dal provvedimento attengano alla sicurezza della circolazione stradale riconducibile, sulla base della giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 428/2004 e n. 9/2009), alla materia ordine pubblico e sicurezza, che è ascritta alla competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera *h*), della Costituzione;

preso atto che l'articolo 9 prevede, al comma 1, che i comuni possano, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta, nell'ambito dell'area di sosta regolamentata oggetto di affidamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e/o pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie regolamentata a pagamento e/o dei parcheggi;

osservato che, ai sensi del comma 2 di tale articolo 9, tali funzioni sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del Sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali e con l'effettuazione e il superamento di un'adeguata formazione, e che il predetto personale è qualificato durante lo svolgimento delle proprie mansioni e opera come pubblico ufficiale;

considerato che, ai sensi del comma 3 del richiamato articolo 9, le richiamate funzioni possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale e che a tale personale sono inoltre conferite le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea;

rilevato che il comma 4 conferisce al personale indicato di cui al presente articolo 9 il potere di contestazione immediata delle violazioni in materia di sosta in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1 e 2;

valutata l'opportunità di coordinare tali poteri di contestazione immediata previsti dal comma 4 – che fanno riferimento alle violazioni « in materia di sosta » – con quelli previsti al comma 3, che si

riferiscono alle funzioni di prevenzione e accertamento in materia di « circolazione, fermata » e sosta,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 9, comma 3, secondo periodo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole « di cui al comma 1 » con le seguenti « di cui al comma 2 »;

b) all'articolo 9, comma 4, primo periodo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere le parole « in materia di sosta » e di sostituire le parole « ai sensi dei commi 1 e 2 » con le seguenti « ai sensi dei commi 1, 2 e 3 ».

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto;

rilevato che:

l'articolo 2, comma 1, lettera e), modifica l'articolo 171 del codice della strada, prevedendo che, in ogni caso in cui il passeggero trasportato su ciclomotori o motoveicoli, minore o adulto, non indossi il casco protettivo, della violazione risponda il conducente;

la vigente formulazione dell'articolo 171 prevede, invece, che tale responsabilità sia posta in capo al conducente solo per trasportati minorenni;

la novella introdotta dal provvedimento appare irragionevole, dal momento che la responsabilità del conducente per mancato utilizzo del casco protettivo da parte del passeggero dovrebbe semmai aggiungersi a quella della persona trasportata maggiore d'età, la quale dovrebbe pur sempre essere chiamata a rispondere di una condotta propria;

rilevato altresì che:

l'articolo 3, comma 1, lettera e), modifica l'articolo 82 del codice della strada, introducendo un nuovo comma 4-*bis*, che prevede una nuova ipotesi in cui l'utilizzo del veicolo è considerato « uso proprio ». In particolare, si dispone che sia « uso proprio » anche la condivisione temporanea per un periodo non superiore a trenta giorni

di un veicolo privato in favore di un soggetto terzo che lo utilizza per fini privati;

il medesimo articolo prevede altresì che la condivisione temporanea non comporti la responsabilità solidale di cui all'articolo 196 del Codice per le violazioni del Codice della strada punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria. Il responsabile è il conducente del veicolo al momento della violazione, al quale, nei termini per le notifiche previsti dall'articolo 201, deve essere notificato il verbale della avvenuta violazione in quanto effettivo trasgressore;

la disposizione si presenta di difficile applicazione relativamente ai casi in cui non vi sia contestazione immediata dell'infrazione. In tali ipotesi, infatti, non essendo possibile identificare immediatamente il conducente, appare opportuno chiarire quale sia la disciplina di riferimento, in considerazione del fatto che non trova applicazione il principio di solidarietà di cui all'articolo 196 del Codice della strada. A tale riguardo, dovrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere l'obbligo del proprietario di comunicare i dati del conducente del veicolo;

osservato che:

l'articolo 4 del provvedimento reca disposizioni per favorire la mobilità personale e quella ciclistica, utilizzando a più riprese, le locuzioni di « velocipede » e di « bicicletta »;

tale ultima nozione non è stata oggetto di specifica definizione, con l'effetto di determinare il rischio di una indebita sovrapposizione con quella, ben più ampia, di « velocipede », già prevista dall'ordinamento;

appare quindi opportuno introdurre nel testo del provvedimento una disposizione diretta a definire la nozione di « bicicletta », al fine di scongiurare possibili dubbi interpretativi e meglio chiarire l'ambito di applicazione delle norme del Codice della strada oggetto di novella;

considerato che:

l'articolo 5 introduce al codice della strada una serie di modifiche che attengono a procedure di semplificazione, a procedimenti sanzionatori nonché alla destinazione dei proventi delle sanzioni;

nello specifico, la lettera p), del comma 1 del predetto articolo 5 intervenendo sull'articolo 198 del codice, in materia di molteplicità di violazioni che comportino sanzioni pecuniarie, intende derogare alla previsione di cui al primo comma, aggiungendo il comma 1-*bis*, in base al quale qualora il trasgressore, con la stessa azione od omissione violi più volte la medesima disposizione e tali violazioni non siano immediatamente contestate, ovvero non vi sia preavviso della contestazione, si applica solamente la sanzione prevista per la prima violazione, rilevata in ordine di tempo, aumentata fino al triplo;

la nuova formulazione dell'articolo 198 comporta alcuni profili critici;

in primo luogo, trattandosi di violazioni della medesima disposizione, e quindi necessariamente punite con la medesima sanzione, non si comprende perché si debba prendere a riferimento « la sola prima violazione rilevata in ordine di tempo » per determinare l'aumento fino al triplo. Tale formulazione lascia intendere piuttosto che l'applicazione del principio del cumulo giuridico verrebbe estesa anche in relazione a violazioni commesse a distanza notevole l'una dall'altra o di gravità crescente, con evidenti ripercussioni sull'efficacia deterrente della sanzione, tanto più che manca un'indicazione di un preciso limite temporale di riferimento;

si pone, infine, il problema di valutare i casi in cui il cosiddetto preavviso di contestazione non sia stato mai ricevuto dall'interessato poiché distrutto, deteriorato, sottratto o semplicemente celato dallo stesso destinatario. In tali ipotesi, per poter richiedere il cumulo giuridico delle sanzioni, sarebbe sufficiente dichiarare di non aver avuto il preavviso, mentre la prova del corretto adempimento effettuato dall'organo accertatore (copia del preavviso) potrebbe essere fornita solo in sede di contenzioso;

dovrebbe essere valutata, pertanto, l'opportunità di sopprimere il nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 198 del Codice della strada;

considerato altresì che:

il medesimo articolo 5, al comma 1, lettera *q*) interviene a modifica dell'art. 201 del Codice della strada, ed in particolare sull'attuale comma 1-*bis*, lett. *d*) il quale prevede attualmente che nel caso di accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo non sia necessaria la contestazione immediata della violazione, aggiungendo un periodo con il quale stabilisce che, limitatamente alle ipotesi di violazione del divieto di sosta, vada lasciato sul parabrezza del veicolo un preavviso di violazione che consenta al trasgressore di aderire al pagamento della sanzione in misura ridotta, senza spese di notifica;

si pone, anche in tali ipotesi, il problema di valutare i casi in cui il cosiddetto preavviso di contestazione non sia stato mai ricevuto dall'interessato poiché distrutto, deteriorato, sottratto o semplicemente celato dallo stesso destinatario;

considerato ancora che:

il medesimo articolo 5, al comma 1, lettera *r*), modifica l'articolo 203 del Codice della strada, che disciplina le modalità di ricorso al Prefetto: si novellano, rispettivamente con il n. 1) e con il n. 2), i commi 1 e 1-*bis*, introducendo la possibilità di proporre ricorso al Prefetto inviandolo per via telematica, anche a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, sia nel caso di ricorso tramite l'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore (modifica al comma 1), che di ricorso diretto al Prefetto (modifica al comma 1-*bis*). In entrambi i casi si prevede che siano osservate le modalità previste dall'articolo 65 del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), che definisce i requisiti di validità per la presentazione delle

istanze e delle dichiarazioni in via telematica alle pubbliche amministrazioni;

le disposizioni di cui ai novellati commi 1 e 1-*bis* del richiamato articolo 203 del Codice potrebbero essere riformulate, nel senso di prevedere la possibilità di proporre ricorso al Prefetto per via telematica esclusivamente e non « anche » a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato; ciò per evitare che sia sufficiente la trasmissione a mezzo di semplice mail che non garantisce alcuna prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario;

evidenziato, infine, che:

all'articolo 5, comma 1, lettera *t*), viene modificata la norma dell'art. 207 del Codice relativa alla mancata corresponsione delle sanzioni per sanzioni amministrative per i veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE. Nello specifico, si aggiunge un nuovo comma 3-*bis* in base al quale la mancata corresponsione della sanzione amministrativa dovuta, delle spese di trasporto e custodia entro novanta giorni dalla notifica del verbale di fermo amministrativo, comporta l'alienazione del veicolo, secondo la normativa vigente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189. La disposizione novellata stabilisce, inoltre, che qualora l'Autorità amministrativa o penale disponga la restituzione del veicolo prima di essersi definitivamente pronunciata sull'eventuale procedura di ricorso, la restituzione avviene solo previo pagamento, a titolo di cauzione, della sanzione amministrativa dovuta, delle spese di trasporto e di custodia;

la disposizione in questione potrebbe, pertanto, essere modificata, nel senso di prevedere che non possa procedersi all'alienazione del veicolo oggetto di fermo amministrativo fintantoché sia pendente una eventuale procedura di ricorso,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

l'articolo 2, comma 1, lettera *e*) sia modificato nel senso di prevedere che, ferma restando la responsabilità del solo conducente nell'ipotesi di soggetto trasportato minorenne, nel caso in cui il trasportato sia soggetto di maggiore età, la responsabilità del conducente si aggiunga a quella del trasportato;

all'articolo 5, comma 1, lettera *r*), numeri 1 e 2, sia soppressa la parola « anche »;

e con le seguenti osservazioni:

si valuti l'opportunità di integrare l'articolo 3, comma 1, lettera *e*), nel senso di prevedere espressamente la disciplina applicabile nei casi nei quali non vi sia la contestazione immediata dell'infrazione e, pertanto, non sia possibile identificare immediatamente il conducente del veicolo in condivisione;

all'articolo 4, si valuti l'opportunità di chiarire la definizione di « bicicletta », al fine di scongiurare possibili sovrapposizioni con quella più ampia di « velocipede », già prevista dall'ordinamento;

all'articolo 5, comma 1, si valuti l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni: 1) sopprimere la lettera *p*); 2) sopprimere la lettera *q*); 3) alla lettera *t*), introdurre una disposizione diretta ad escludere l'alienazione del veicolo oggetto di fermo amministrativo nelle ipotesi in cui sia pendente una procedura di ricorso.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 24 Brambilla ed abb. e petizione n. 38 recanti Modifiche al Codice della strada, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nella seduta del 9 luglio 2019,

evidenziato che esso reca disposizioni finalizzate a favorire forme di mobilità sostenibile sul piano ambientale e che si introduce la tutela dell'ambiente nella circolazione stradale tra le finalità primarie di ordine sociale ed economiche perseguite dallo Stato;

preso atto, in particolare, della nuova formulazione dell'articolo 70 del codice della strada, relativo alla circolazione di mezzi non motorizzati nelle riserve naturali, nonché della modifica del comma

9-bis dell'articolo 7 del medesimo codice, finalizzata a impedire la circolazione di veicoli nelle aree pedonali e a ridurla ai soli veicoli elettrici nelle zone a traffico limitato istituite per ragioni ambientali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge recanti « Modifiche al codice della strada » (testo unificato C. 24 Brambilla e abb.), come modificato dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente,

condivise le finalità del provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 24 Brambilla e abbinate, recante « Modifiche al codice della strada »;

espreso apprezzamento per le numerose norme volte a tutelare le persone più fragili e quelle con disabilità attraverso varie modifiche da apportare al codice della strada quali: la sostituzione di espressioni come « invalidi », « persone invalide », « disabili », con le parole: « persone con disabilità »; la possibilità di riservare spazi di sosta, oltre che nelle fattispecie attualmente previste, anche ai veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, muniti dello specifico contrassegno; la previsione di segnali che indichino messaggi sociali e di sensibilizzazione finalizzati alla tutela della sosta delle persone con disabilità e delle donne in stato di gravidanza o munite di « permesso rosa »; l'aumento delle sanzioni per la violazione del divieto di sosta e fermata negli spazi

riservati alle donne in gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni e alle persone con disabilità o in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi; l'esenzione dall'obbligo di allacciare le cinture di sicurezza per i soggetti stomizzati; l'esenzione per i veicoli al servizio di persone con disabilità dalla corresponsione di alcuna somma nel caso di occupazione di spazi in aree di sosta o di parcheggio a pagamento; la previsione per cui il collaudo degli adattamenti delle protesi per conseguire o confermare le patenti di guida dei veicoli debba essere effettuato entro venti giorni dalla data di presentazione della relativa domanda; il divieto sulle strade e sui veicoli di ogni forma di pubblicità che proponga messaggi discriminatori rispetto alle abilità fisiche e psichiche; la limitazione del servizio di piazza con veicoli a trazione animale solo con riferimento al trasporto nei parchi, nelle riserve naturali e in manifestazioni pubbliche; l'esenzione dal pedaggio autostradale per i veicoli con targa Croce rossa italiana, dei servizi di trasporto e soccorso sanitario, della protezione civile, nonché per i veicoli delle associazioni di volontariato e degli altri enti del terzo settore,

evidenziato, in particolare, che:

l'articolo 1, comma 1, lettera c), apporta una modifica all'articolo 7 dell'attuale codice della strada (di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992), prevedendo che i comuni, con riferimento alle zone scolastiche, adottino con ordinanza, almeno negli orari di entrata e uscita degli alunni, misure quali: delimitare zone a traffico limitato prevedendo limitazioni più restrittive di eventuali zone a traffico limitato già esistenti; delimitare aree pedonali;

a fronte dell'applicazione della suddetta norma, si pone l'esigenza di fare comunque salvi i diritti dei titolari del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

l'articolo 187, comma 2-bis, del codice della strada, prevede, ai fini dell'accertamento dello stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, che il conducente del veicolo possa essere sottoposto ad accertamenti analitici su campioni di mucosa del cavo orale;

il predetto tipo di accertamento equivale sostanzialmente a una biopsia in quanto è scientificamente riconosciuta che la mucosa sia un tessuto e, pertanto, sarebbe necessario prevedere che gli accertamenti siano compiuti su campioni di fluido salivare;

presso la XII Commissione è in corso di esame il testo unificato di varie proposte di legge, presentate da diversi gruppi parlamentari (C. 181 e abb.), volto a promuovere la diffusione dei defibrillatori esterni (DAE) presso le sedi extraospedaliere; in considerazione della rilevanza di questo tema, sarebbe pertanto opportuno introdurre nel testo in oggetto una disposizione volta a prevedere che le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti di veicoli a motore, denominate «autoscuole», e i centri di istruzione automobilistica, introducano, nell'ambito dei relativi corsi, la conoscenza delle tecniche di primo soccorso con particolare riguardo alla

rianimazione cardiopolmonare di base e all'uso dei defibrillatori esterni (DAE),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 187, comma 2-*bis*, del codice della strada, le parole: « mucosa del cavo orale » siano sostituite dalle seguenti: « fluido salivare »;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che le delimitazioni previste dall'articolo 1, comma 1, lettera *c*), facciano comunque salvi i diritti dei titolari del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nel testo in esame una disposizione volta a prevedere che le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti di veicoli a motore, denominate « autoscuole », e i centri di istruzione automobilistica, introducano, nell'ambito dei relativi corsi, la conoscenza delle tecniche di primo soccorso con particolare riguardo alla rianimazione cardiopolmonare di base e all'uso dei defibrillatori esterni (DAE).

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge recante Modifiche al codice della strada (C. 24 e abb.);

preso atto favorevolmente che l'articolo 6 reca importanti misure per le macchine agricole e che, in particolare, al comma 1, lettera *f*), modifica l'articolo 110 del Codice della strada al fine di consentire l'immatricolazione delle macchine agricole anche a nome di commercianti nonché – nel rispetto di precise condizioni – a nome di colui che si dichiari proprietario del mezzo e che, al medesimo comma, la lettera *g*) riconosce alle imprese unite in rete che vogliono acquistare insieme

macchine agricole, la possibilità di procedere all'immatricolazione delle stesse a nome della rete di impresa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 24 Brambilla e abb. recante « Modifiche al codice della strada »;

tenuto conto che, in considerazione delle relazioni particolari tra la Confederazione Elvetica e l'Unione europea, nonché della speciale posizione dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino anche nei confronti dell'Unione europea sembrerebbe opportuno estendere le disposizioni di cui all'articolo 93, comma 1-ter, del codice della strada, anche per i veicoli intestati a imprese costituite in tali Stati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione l'opportunità di adottare le disposizioni ritenute necessarie per garantire l'introduzione di misure di facilitazione alla circolazione, sul territorio dello Stato italiano, di veicoli intestati a imprese costituite nella Repubblica di San Marino, nello Stato della Città del Vaticano e in Svizzera, nonché ulteriori misure per garantire il raccordo tra l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 93, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del codice della strada, con le altre disposizioni in materia, non espressamente ivi richiamate, in attuazione dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e in attuazione degli obblighi internazionali.

TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

—

Modifiche al codice della strada

Art. 1.

(Disposizioni in materia di tutela dei soggetti vulnerabili)

1. Al fine di dare piena attuazione ai principi di cui agli articoli 1, 3, 9 e 18 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e di assicurare l'uniformità terminologica, nel nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato « codice della strada », le parole: « invalidi », « persone invalide », « disabili » e « persone disabili », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « persone con disabilità » e le parole: « persona invalida », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « persona con disabilità ».

2. Al codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1:

1) al numero 3), dopo le parole « segnalata ed organizzata, » sono inserite le seguenti: « eventualmente anche rialzata al piano del marciapiede ove presente »;

2) dopo il numero 6), è inserito il seguente:

« 6-bis) Casa avanzata: linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli; »;

3) al numero 33), le parole: « delimitata e protetta » sono sostituite dalle seguenti: « delimitata, anche con variazione del colore o del materiale della pavimentazione, e possibilmente protetta »;

4) al numero 36), la parola: « Passaggio » è sostituita dalla seguente: « Percorso »;

5) al numero 53-*bis*) la parola: « Debole » è sostituita dalla seguente: « Vulnerabile », le parole: « disabili in carrozzella » sono sostituite dalle seguenti: « persone con disabilità » e dopo la parola: « ciclisti » sono aggiunte le seguenti: « , conducenti di ciclomotori e di motocicli »; conseguentemente, ovunque ricorrono nel codice della strada, le parole: « debole » e « deboli », sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « vulnerabile » e « vulnerabili »;

6) dopo il numero 58, è inserito il seguente:

« 58-*bis*) Zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico. »

b) all'articolo 7:

1) al comma 1, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« *d*) riservare limitati spazi alla sosta:

1) dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso;

2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, munite del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento;

3) dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato "permesso rosa";

4) dei veicoli in condivisione, a condizione che la riserva non costituisca una limitazione dell'uso pubblico delle aree a vantaggio dei privati;

5) a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;

6) ad altre categorie di veicoli e di utenti per finalità pubbliche e collettive, a condizione che la riserva non costituisca una limitazione dell'uso pubblico delle aree a vantaggio dei privati; »

2) dopo il comma 9-*bis* sono aggiunti i seguenti:

« 9-*ter*. I comuni, con deliberazione della giunta, delimitano su tutto il territorio co-

munale le zone scolastiche di cui all'articolo 3, comma 1, numero 58-*bis*), in relazione alle particolari esigenze di sicurezza e di accessibilità della specifica utenza, nonché alle caratteristiche geometriche e funzionali delle strade comprese nella zona. Ai fini della regolamentazione della circolazione stradale nelle zone scolastiche, i comuni adottano con ordinanza misure applicabili almeno negli orari di entrata e uscita degli alunni, quali:

a) la fissazione di un limite massimo di velocità non superiore a 30 km/h;

b) la disciplina di zone a traffico limitato, prevedendo limitazioni più restrittive di eventuali zone a traffico limitato già esistenti, fatti comunque salvi i diritti dei titolari del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento;

c) la disciplina di aree pedonali.

9-*quater*. In sede di prima applicazione i comuni provvedono alla delimitazione e alla regolamentazione delle zone scolastiche entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. »;

3) al comma 10, le parole: « commi 8 e 9 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 8, 9 e 9-*ter* »;

c) all'articolo 39, comma 1, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente:

« l-*bis*) altri segnali che indicano messaggi sociali e di sensibilizzazione, finalizzati alla tutela e alla sicurezza della circolazione e alla tutela della sosta delle persone con disabilità e delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni munite di permesso rosa »;

d) all'articolo 40, comma 11, primo periodo, le parole: « hanno iniziato l'attraversamento » sono sostituite dalle seguenti: « si accingono ad attraversare la strada »;

e) all'articolo 41, comma 5, alinea, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: « Gli attraversamenti pedonali possono essere dotati di elementi di segnalazione luminosa. Gli attraversamenti pedonali non semaforizzati possono essere do-

tati di sensori per attivare segnali luminosi di pericolo al passaggio di pedoni ».

f) all'articolo 42, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. Sono, altresì, segnali complementari i dispositivi e gli elementi di moderazione del traffico destinati ad impedire la sosta o a rallentare la velocità dei veicoli.

2-bis. Su tutte le strade, per l'intera larghezza della carreggiata ovvero per una o più corsie nel senso di marcia interessato, possono essere adottati sistemi di rallentamento della velocità costituiti da elementi di moderazione del traffico, tra cui: bande trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio, ottenibili con opportuni mezzi di segnalazione orizzontale o trattamento della superficie della pavimentazione; innalzamento della pavimentazione; disassamento dell'asse stradale; *chicane*; restringimenti della carreggiata »;

g) all'articolo 54, comma 1, lettera g), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sulle autoambulanze è altresì consentito il trasporto di un accompagnatore, a condizione che lo consentano le caratteristiche tecniche del veicolo e che la presenza dell'accompagnatore non costituisca intralcio per il personale sanitario »;

h) all'articolo 56, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dai motoveicoli di cui all'articolo 53, dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'articolo 54 e dai filoveicoli di cui all'articolo 55, con esclusione degli auto-snodati. »;

i) l'articolo 70 è sostituito dal seguente:

« Art. 70. — (Servizio di piazza con slitte e trasporto a trazione animale nei parchi, nelle riserve naturali e manifestazioni pubbliche) — 1. Esclusivamente nelle località e nei periodi di tempo in cui è consentito l'uso delle slitte possono essere destinate slitte al servizio di piazza. A tal fine i comuni sono autorizzati a rilasciare licenze per il servizio di piazza con slitte. Tale

servizio si svolge nell'area comunale; i comuni possono determinare i tratti e le zone in cui tali servizi sono consentiti per interessi turistici e culturali. Le slitte destinate a servizi di piazza, oltre alla targa indicata nell'articolo 67, devono essere munite di altra targa con l'indicazione "servizio di piazza". I comuni possono destinare speciali aree, delimitate e segnalate, per lo stazionamento delle slitte per i servizi di piazza.

2. Il regolamento di esecuzione determina:

a) i tipi di slitta con le quali può essere esercitato il servizio di piazza;

b) le condizioni e i requisiti per ottenere la licenza per i servizi di piazza con slitta;

c) le modalità per la revisione, che deve essere eseguita di regola ogni cinque anni;

d) le modalità per il rilascio delle licenze di cui al comma 1.

3. Con le medesime modalità di cui al comma 1, i comuni possono rilasciare licenze per il servizio di trasporto a trazione animale con conducente svolto esclusivamente all'interno di parchi urbani e riserve naturali a fini ludici, culturali e turistici, nonché in occasione e limitatamente alla durata di manifestazioni pubbliche a carattere religioso, culturale, rievocativo storico e della tradizione popolare.

4. Chiunque destina slitte a servizio pubblico o di piazza senza avere ottenuto la relativa licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 ad euro 345. Se la licenza è stata ottenuta ma non ne sono osservate le condizioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 ad euro 173. In tal caso consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della licenza.

5. Dalla violazione prevista dal primo periodo del comma 4 consegue la sanzione accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. »;

l) all'articolo 155, comma 4, dopo le parole: « allarme acustico antifurto » sono

inserite le seguenti: « e anti-abbandono di cui all'articolo 172, comma 1-*bis*, »;

m) all'articolo 158:

1) al comma 2, dopo la lettera *g)* sono inserite le seguenti:

« *g-bis)* negli spazi riservati alla sosta delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni munite di permesso rosa;

g-ter) negli spazi riservati alla sosta dei veicoli in condivisione;

g-quater) negli spazi riservati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *d)*, numero 6). »

2) dopo il comma 4 è inserito il seguente.

« *4-bis.* Chiunque viola le disposizioni della lettera *g)* del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 ad euro 328 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 161 ad euro 647 per i restanti veicoli »

3) al comma 5, le parole: « lettere *d)*, *g)* e *h)* » sono sostituite dalle seguenti: « lettere *d)*, *h)* e *i)* »;

n) all'articolo 172, comma 8, dopo la lettera *f)*, è aggiunta la seguente:

« *f-bis)* le persone che, a seguito di intervento chirurgico, abbiano attuato un nuovo collegamento provvisorio o permanente tra cavità interne del corpo e l'esterno, attraverso il confezionamento di una o più stomie cutanee, sulla base della certificazione rilasciata dal medico curante; »;

o) all'articolo 188:

1) al comma 1, dopo le parole: « delle persone invalide » sono aggiunte le seguenti: « e delle donne munite di permesso rosa »;

2) al comma 3, dopo le parole: « di persone invalide » sono aggiunte le seguenti: « e delle donne munite di permesso rosa »;

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. I veicoli al servizio di persone con disabilità autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti alla corresponsione di alcuna somma nel caso di occupazione di spazi in aree di sosta o di parcheggio a pagamento. »;

4) al comma 4, le parole: « da euro 87 ad euro 345 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 168 ad euro 673 »;

5) al comma 5, le parole: « da euro 42 ad euro 173 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 87 ad euro 345 »;

6) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e delle donne munite di permesso rosa »;

p) all'articolo 190, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le macchine per uso di persone con disabilità, se asservite da motore, possono altresì transitare sulle piste ciclopedonali in caso di necessità »;

q) all'articolo 191, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovino nelle loro immediate prossimità. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo o si trovino nelle sue immediate prossimità, quando ad essi non sia vietato il passaggio. Resta fermo per i pedoni il divieto di cui all'articolo 190, comma 4 »;

r) alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-*bis*:

1) al capoverso « Art. 158 », le parole: « lettere *d)*, *g)* e *h)* » sono sostituite dalle seguenti: « lettere *d)* e *h)* » ed è ag-

giunta, in fine, la seguente voce: « Comma 2, lettera g) – 4 »;

2) il capoverso « Art. 188 » è sostituito dal seguente: « Art. 188 Comma 4 – 6, Comma 5 – 8 ».

3. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a quanto previsto dal comma 1.

4. Al fine di garantire una piena tutela del diritto alla mobilità delle persone con disabilità:

a) il collaudo di cui all'articolo 327, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di presentazione della relativa domanda;

b) il rappresentante dell'associazione di persone con disabilità di cui all'articolo 330, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è designato dalle associazioni nazionali per il diritto alla mobilità delle persone con disabilità, comparativamente più rappresentative, anziché dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario.

5. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: « veicoli a trazione animale » sono sostituite dalla seguente: « slitte »;

b) alla lettera *b)*, le parole: « veicoli a trazione animale » sono sostituite dalla seguente: « slitte ».

6. I regolamenti comunali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 70 del codice della strada, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, entro dodici mesi dalla medesima data di entrata in vigore e pos-

sono prevedere la conversione delle licenze già rilasciate in licenze per carrozze a trazione elettrica, licenze taxi, licenze di servizio noleggio con conducente per trasporto di persone e autorizzazioni per noleggio di auto d'epoca.

7. Con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute stabilisce i criteri per l'affidamento degli animali, utilizzati per il trasporto di persone in servizi di piazza e in servizi pubblici non di linea, ad associazioni di protezione animale riconosciute.

Art. 2.

(Disposizioni per la sicurezza stradale)

1. Al codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La sicurezza e la tutela della salute delle persone nonché la tutela dell'ambiente, nella circolazione stradale, rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato. »;

b) all'articolo 16, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è stabilita la disciplina particolare per le sedi stradali ubicate su ponti, viadotti o gallerie o in particolari condizioni orografiche, anche con riguardo alle diverse tipologie di divieti. »;

c) all'articolo 45, comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché le modalità di verifica periodica della funzionalità e della taratura, ove necessario »;

d) all'articolo 147, comma 5, le parole: « da euro 87 ad euro 345 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 167 ad euro 666 »;

e) all'articolo 171, comma 2, la parola: « minore » è soppressa e dopo la parola: « risponde » è aggiunta la seguente: « anche »;

f) all'articolo 172, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2024, tutti i veicoli di categoria M2 ed M3, immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, adibiti ad uso *scuolabus* devono essere muniti di cinture di sicurezza. A decorrere dalla medesima data non è più consentita la circolazione dei predetti veicoli che ne siano sprovvisti. »;

g) all'articolo 172, comma 10, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Quando il mancato uso riguarda trasportati maggiorenni, la medesima sanzione si applica anche al conducente nel caso di veicoli di cui al comma 1, fatto salvo il caso di conducente di veicolo adibito a servizio di piazza o di noleggio con conducente; in tal caso questi deve tenere informati i passeggeri dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti e il veicolo è in movimento, con le modalità di cui al comma 7 »;

h) all'articolo 173:

1) al comma 2, dopo le parole: « apparecchi radiotelefonici » sono inserite le seguenti: « , *smartphone*, *computer* portatili, *notebook*, *tablet* e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante »;

2) al comma 3-*bis*, le parole: « da euro 165 ad euro 661 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 422 ad euro 1697 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sette giorni a due mesi »;

3) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 644 ad euro 2.588 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi »;

i) all'articolo 187, comma 2-*bis*, le parole: « mucosa del cavo orale » sono sostituite dalle seguenti: « fluido salivare »;

l) alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-*bis*:

1) al capoverso « Art. 158 », è aggiunta la seguente voce: « Comma 1, lettera *h-bis*) – 2 »;

2) il capoverso « Art. 173 » è sostituito dal seguente:

« Art. 173 – Comma 3 – 5.

Comma 3-*bis*, primo periodo – 5.

Comma 3-*bis*, secondo periodo – 10 ».

2. Tra le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore appartenenti alle categorie N, N1, N2 e N3 di cui all'articolo 47, comma 2, lettera *c*), del codice della strada deve essere considerata anche la presenza di sistemi per la guida assistita. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare l'appendice V al titolo III del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al presente comma e ad adottare le disposizioni necessarie per la sua attuazione.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute provvede, nell'ambito delle campagne per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale, a informare in modo adeguato l'utenza sul divieto previsto dall'articolo 173 del codice della strada, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e sulle relative sanzioni, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

(Disposizioni per favorire la mobilità urbana ed extraurbana)

1. Al codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 4, lettera *c*), dopo la parola: « riservare » sono inserite le seguenti: « strade o »;

b) all'articolo 7:

1) al comma 1, lettera *i*), dopo la parola: « strade » sono inserite le seguenti: « o corsie »;

2) il comma *9-bis* è sostituito dal seguente:

« *9-bis*. Nel delimitare le zone a traffico limitato per finalità esclusive di tutela ambientale ai sensi del comma 9, i comuni consentono l'accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione esclusivamente elettrica »;

c) all'articolo 23:

1) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« *4-bis*. È vietata sulle strade e sui veicoli qualsiasi forma di pubblicità il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell'appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all'orientamento sessuale, all'identità di genere, alle abilità fisiche e psichiche.

4-ter. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi del comma 10 del presente articolo, emana apposita direttiva affinché siano applicate, in sede di accertamento del contenuto delle forme di pubblicità di cui al comma *4-bis*, le norme del codice di autodisciplina della comunicazione commerciale, come previsto dai protocolli stipulati dall'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria con il Dipartimento delle pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con l'Associazione nazionale dei comuni italiani e con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. In caso di mancata adozione della direttiva, il termine di cui al presente comma è prorogato per una sola volta di ulteriori trenta giorni, decorsi i quali le norme del Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale sull'accertamento del contenuto delle forme di pubblicità sono immediatamente applicabili.

4-quater. L'osservanza delle prescrizioni di cui al comma *4-bis* è condizione per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 4; in caso di violazione, l'autorizzazione rilasciata è immediatamente revocata. »;

2) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« *7-bis.* In deroga al comma 1, terzo periodo, al centro delle rotatorie nelle quali vi sia un'area verde, la cui manutenzione sia affidata a titolo gratuito a società private o ad altri enti, è consentita l'installazione di un'insegna di esercizio dell'impresa o ente affidatario, fissata al suolo. Per l'installazione dell'insegna di cui al presente comma si applicano in ogni caso le disposizioni del comma 4 »;

3) al comma *13-bis*, primo periodo, le parole: « dal comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 1, *4-bis* e *7-bis* »;

d) all'articolo 41, comma 10, dopo le parole: « periodo di accensione della luce gialla » sono inserite le seguenti: « che deve avere una durata minima non inferiore a 3 secondi, »;

e) all'articolo 82, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« *4-bis.* Si intende per uso proprio anche la condivisione temporanea per un periodo non superiore a trenta giorni di un veicolo privato in favore di un soggetto terzo che lo utilizza per fini privati. La condivisione temporanea non comporta la responsabilità solidale di cui all'articolo 196. Il responsabile è il conducente del veicolo al momento della violazione, al quale, nei termini di cui all'articolo 201, deve essere notificato il verbale di accertamento della violazione in quanto effettivo trasgressore. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 94 del presente codice e dell'articolo *247-bis* del regolamento »;

f) all'articolo 100, comma 10, sono aggiunti infine i seguenti periodi: « I veicoli a motore impegnati in competizioni motoristiche che si svolgono sulla strada e sono autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limita-

tamente ai giorni e ai percorsi di gara, possono esporre, in luogo della targa di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, una targa sostitutiva costituita da un pannello auto-costruito che riproduce il numero di immatricolazione del veicolo. Tale pannello deve avere fondo giallo, cifre e lettere nere e caratteristiche dimensionali identiche a quelle della targa che sostituisce e deve essere collocato garantendo la visibilità e la posizione richieste dal regolamento per le targhe di immatricolazione. A bordo del veicolo impiegato nelle competizioni o nei trasferimenti deve essere tenuta adeguata documentazione che attesti la partecipazione alle competizioni sportive, rilasciata da soggetti autorizzati dalle competenti federazioni sportive. Nel caso di trasferimento stradale, tale documentazione deve indicare il percorso o l'itinerario consentito. In caso di impiego o collocazione difforme dalle disposizioni di cui al presente comma, si applicano le sanzioni di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15 del presente articolo e al comma 7 dell'articolo 102. »;

g) all'articolo 158, comma 2, lettera *h*), le parole: « o carreggiate » sono sostituite dalle seguenti: « , carreggiate o strade »;

h) articolo 175, comma 2, lettera *a*):

1) le parole: « 150 centimetri cubici se a motore termico » sono sostituite dalle seguenti: « 120 centimetri cubici se a motore termico e di potenza fino a 11 kW se a motore elettrico »;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e di potenza fino a 11 kW se a motore elettrico. La circolazione è comunque consentita solo a soggetti maggiorenni, muniti di patente di categoria A2, A, B o di categoria superiore o muniti da almeno due anni di patente di categoria A1. »

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è stabilita la disciplina applicativa delle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 7-*bis*, del codice della strada, introdotto dal comma 1 del presente articolo, con particolare riguardo alle modalità di fissaggio al suolo e alla proporzionalità delle insegne di esercizio

ivi previste in relazione alle dimensioni della rotatoria, nel rispetto dei principi di sicurezza della circolazione stradale di cui al medesimo articolo 23.

Art. 4.

(Disposizioni per favorire la mobilità ciclistica)

1. Al codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. È denominata: "strada ad alta intensità ciclistica" la strada a traffico promiscuo utilizzata e frequentata da un numero rilevante di ciclisti »;

b) all'articolo 3, comma 1:

1) dopo il numero 31) è inserito il seguente:

«31-bis) Itinerario cicloturistico: tutte le strade ad uso promiscuo ad alta intensità ciclistica e ad alta valenza turistica; »;

2) dopo il numero 49) è inserito il seguente:

«49-bis) Strada a basso traffico: strada con traffico motorizzato inferiore alla media di cinquecento veicoli al giorno calcolata su base annua, senza punte superiori a cinquanta veicoli all'ora; »;

3) dopo il numero 50) è inserito il seguente:

«50-bis) Strada senza traffico: strada con traffico motorizzato inferiore alla media di cinquanta veicoli al giorno calcolata su base annua; »;

4) dopo il numero 52) è inserito il seguente:

«52-bis) Strada 30: strada urbana o extraurbana sottoposta al limite di velocità di 30 chilometri orari o a un limite inferiore, segnalata con le modalità stabilite dall'articolo 135, comma 14, del regolamento; è considerata strada 30 anche la strada extraurbana con sezione della carreggiata non inferiore a 3 metri riservata ai

veicoli non a motore, eccetto quelli autorizzati, e sottoposta al limite di velocità di 30 chilometri orari; »;

c) all'articolo 50, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h. »;

d) all'articolo 148:

1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Il conducente di un veicolo che effettui il sorpasso di una bicicletta è tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza e valutare l'esistenza delle condizioni per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli ai sensi dell'articolo 149, comma 1, rinviando la manovra di sorpasso qualora tali circostanze non possano essere garantite. »;

2) al comma 15, le parole: « commi 2, 3 e 8 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 2, 3, 3-*bis* e 8 »;

e) all'articolo 149, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Durante la marcia i veicoli devono tenere anche una distanza di sicurezza laterale, sia rispetto al bordo laterale della strada che ad altri veicoli presenti, da commisurarsi alle condizioni del traffico e a quelle di visibilità, in modo tale da consentire, in caso di necessità, la manovra di arresto in condizioni di sicurezza. Particolare attenzione deve essere prestata da tutti i conducenti dei veicoli alla distanza laterale di sicurezza rispetto ai velocipedi, in ragione degli ondeggiamenti e delle oscillazioni proprie di questo tipo di veicolo. Fuori dei centri urbani, purché ricorrano le necessarie condizioni di sicurezza e le condizioni della circolazione consentano il sorpasso dei velocipedi, i veicoli a motore devono compiere la relativa manovra lasciando una distanza laterale di almeno 1,5 metri. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 148, comma 3-*bis*, qualora, in ragione della ridotta am-

piezza delle corsie o della strada, questa distanza laterale non possa essere rispettata, il conducente del veicolo che si approssima a un velocipede deve rallentare, al fine di adeguare la propria velocità a quella del velocipede, e sorpassarlo solo a velocità molto ridotta, tale da non costituire pericolo per il ciclista, anche in ragione della particolare andatura di quest'ultimo »;

f) all'articolo 164, comma 2-*bis*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il passeggero è responsabile della sistemazione della bicicletta sul mezzo; il conducente del mezzo è responsabile della verifica della correttezza della predetta sistemazione. Nel caso di trasporto pubblico urbano o suburbano, la sistemazione delle biciclette sul mezzo è consentita solo nelle fermate di capolinea ovvero nelle altre fermate concordate tra il comune e l'azienda che svolge il relativo servizio »;

g) all'articolo 182:

1) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

« 9.1. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, la circolazione delle biciclette può essere consentita anche sulle strade o corsie di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera i), purché non si tratti di corsie con binari tramviari a raso delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili dal ciclista »;

2) al comma 9-*bis* è premesso il seguente periodo: « Durante la marcia, il conducente di velocipede di età inferiore a dodici anni ha l'obbligo di indossare e tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080, in ragione delle esigenze del minore. »;

3) dopo il comma 9-*bis* sono inseriti i seguenti:

« 9-*ter*. Nelle intersezioni semaforizzate, sulla base di apposita ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, previa va-

lutazione delle condizioni di sicurezza, sulla soglia dell'intersezione può essere realizzata la casa avanzata, estesa a tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La casa avanzata può essere realizzata lungo le strade con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche se fornite di più corsie per senso di marcia, ed è posta a una distanza pari almeno a 3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso veicolare. L'area delimitata è accessibile attraverso una corsia di lunghezza pari almeno a 5 metri riservata alle biciclette, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione.

9-quater. I comuni hanno facoltà di stabilire, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, che all'interno dei centri abitati, su strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, classificate di tipo E, F o *F-bis* ovvero parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. La circolazione dei velocipedi prevista ai sensi del primo periodo, denominata "doppio senso ciclabile", è segnalata mediante l'aggiunta di un pannello integrativo di eccezione per i velocipedi ai segnali verticali di divieto, di obbligo generico e utili alla guida, nonché eventualmente, ove ritenuto opportuno, mediante segnaletica orizzontale. È in ogni caso esclusa la possibilità di consentire la circolazione dei velocipedi contromano »;

4) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi di cui al comma *9-bis*, primo periodo, la sanzione è ridotta della metà »;

5) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

« *10-bis.* Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chiunque commercializza caschi protettivi per velocipedi di tipo non conforme alle norme tecniche armonizzate

UNI EN 1078 o UNI EN 1080 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849 ad euro 3.396 »;

2. Le disposizioni regolamentari di esecuzione e di attuazione dell'articolo 182, comma 9-*quater*, del codice della strada, introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché ogni altra disposizione rilevante in materia, non possono prescrivere limiti o condizioni diversi o ulteriori rispetto a quanto stabilito dal medesimo articolo 182, comma 9-*quater*.

3. Le disposizioni del comma 9-*bis*, primo periodo, del comma 10, terzo periodo, e del comma 10-*bis* dell'articolo 182 del codice della strada, introdotte dal comma 1, lettera g), numeri 2), 4) e 5), del presente articolo si applicano a decorrere dal centovesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

(Disposizioni in materia di semplificazione e di trasparenza)

1. Al codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 75, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, i veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'articolo 85 o a servizio di piazza, di cui all'articolo 86, o a servizio di linea per trasporto di persone, di cui all'articolo 87, che sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2 »;

b) all'articolo 78, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali, per le quali non sono richieste la visita e prova di cui al primo periodo. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione. Con decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti sono stabilite altresì le modalità di riqualificazione delle bombole approvate secondo il regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE R 110), nonché l'individuazione dei soggetti preposti. »;

c) all'articolo 102, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Quando per deterioramento tali dati non sono più leggibili su una o su entrambe le targhe del veicolo, l'intestatario della carta di circolazione richiede il duplicato della targa o delle targhe deteriorate presso un ufficio periferico della motorizzazione, anche per il tramite di una impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con contestuale restituzione della targa o delle targhe deteriorate »;

d) all'articolo 117, comma 2-bis, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « Non si applicano inoltre, se al fianco del conducente si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore »;

e) all'articolo 120, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Avverso la comunicazione all'interessato, da parte degli uffici della motorizzazione civile, degli elementi ostativi al rilascio della patente di guida per carenza dei requisiti morali, come accertati dal Ministero dell'interno nell'ambito delle procedure telematiche di cui al presente comma, è ammesso ricorso al Ministero dell'interno »;

f) all'articolo 121, comma 11, secondo periodo, le parole: « per una volta soltanto » sono sostituite dalle seguenti: « per non più di due volte »;

g) all'articolo 122, comma 6, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi »;

h) all'articolo 126-bis:

1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La comunicazione dei

dati del conducente non è dovuta se il proprietario è persona fisica ed è il conducente responsabile della violazione e la comunicazione della contestazione è avvenuta tramite posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato; in tal caso, quando la contestazione è definita, si procede alla decurtazione di punteggio sulla patente del proprietario stesso »;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Ogni variazione di punteggio è verificabile nel Portale dell'automobilista con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti »;

i) all'articolo 142, comma 12-*quater*:

1) al primo periodo, dopo le parole: « Ciascun ente locale » sono inserite le seguenti: « pubblica nel proprio sito *internet* istituzionale, in formato aperto, come definito dalla lettera *l-bis*) del comma 1 dell'articolo 1 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e »;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'interno, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblicano in un'apposita sezione dei propri siti *internet* istituzionali le relazioni di cui al primo periodo, in formato aperto, come definito dalla lettera *l-bis*) del comma 1 dell'articolo 1 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Entro il medesimo termine del 30 giugno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dei commi 12-*bis* e 12-*ter* del presente comma e del comma 4 dell'articolo 208, indicando in un apposito elenco gli enti locali inadempienti agli obblighi di

cui al presente comma e le sanzioni applicate. »;

l) all'articolo 180, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« *a-bis*) quando sono in corso i procedimenti di cui all'articolo 94, comma 1, l'estratto dei documenti di cui alla lettera a) o la ricevuta degli stessi, previsti, rispettivamente, dai commi 1 e 2 dell'articolo 92 »;

m) all'articolo 180, il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Non si procede all'irrogazione della sanzione amministrativa qualora, a seguito di contestuale verifica telematica, l'agente di polizia abbia accertato l'esistenza e la validità dei documenti che il conducente non ha esibito. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le procedure per la verifica telematica dei documenti obbligatori per la circolazione ai sensi del presente articolo »;

n) all'articolo 196:

1) al comma 1, le parole: « di cui all'articolo 84 risponde solidalmente il locatario e in quelle » sono soppresse;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Nelle ipotesi di cui all'articolo 84, per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria risponde esclusivamente il locatario in solido con l'autore della violazione »;

o) all'articolo 198, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. In deroga a quanto disposto dal comma 1, quando il trasgressore, con la stessa azione o omissione, viola più volte la medesima disposizione e tali violazioni non sono immediatamente contestate, ovvero non vi è preavviso della contestazione, si

applica la sanzione prevista per la sola violazione rilevata per prima in ordine di tempo, aumentata fino al triplo. »;

p) all'articolo 201:

1) al comma 1-*bis*, lettera *d)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « . Nei casi di violazione di divieto di sosta, deve essere lasciato sul parabrezza del veicolo un preavviso di contestazione della violazione, che consenta al trasgressore di aderire al pagamento della sanzione in misura ridotta senza spese di notificazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono definite le procedure atte a dare certezza legale dell'avvenuta opposizione del preavviso »;

2) al comma 1-*bis*, lettera *g)*, le parole: « attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-*bis*, della legge 15 maggio 1997, n. 127 » sono sostituite dalle seguenti: « o con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati mediante regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti »;

3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Per i veicoli per i quali è disponibile l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato del proprietario o di altro soggetto obbligato in solido, alla notificazione si provvede esclusivamente per via telematica secondo le procedure stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Qualora le procedure di notificazione con tale strumento non siano possibili, si applicano le disposizioni del comma 3 »;

q) all'articolo 203:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « con raccomandata con ricevuta di ritorno » sono aggiunte le seguenti: « o per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettro-

nico di recapito certificato qualificato, secondo le modalità previste dall'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 »;

2) al comma 1-*bis*, primo periodo, dopo le parole: « con raccomandata con avviso di ricevimento » sono aggiunte le seguenti: « o trasmesso per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalità previste dall'articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 »;

r) all'articolo 204, comma 1, le parole: « nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite non inferiore al minimo edittale aumentato del 50 per cento »;

s) all'articolo 207, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Il mancato pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria dovuta e delle spese di trasporto e di custodia entro novanta giorni dalla data di notificazione del verbale di fermo amministrativo comporta l'alienazione del veicolo secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189. Nel caso in cui l'autorità amministrativa o penale disponga la restituzione del veicolo prima di essersi definitivamente pronunciata sull'eventuale procedura di ricorso, la restituzione avviene solo previo pagamento, a titolo di cauzione, della sanzione amministrativa pecuniaria dovuta e delle spese di trasporto e di custodia »;

t) all'articolo 208:

1) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché per l'intensificazione dei controlli sulla circolazione stradale »;

2) al comma 4, lettere a) e b), le parole: « in misura non inferiore a un quarto della quota, » sono soppresse;

3) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Gli enti locali che non ottemperano all'obbligo di rendicontazione dispo-

sto ai sensi dell'articolo 393 del regolamento sono esclusi, nell'anno successivo a quello relativo all'obbligo di rendicontazione non adempiuto, dalla partecipazione ai bandi per l'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale. »;

4) dopo il comma 5-*bis* è aggiunto il seguente:

« 5-*ter*. I soggetti che, ai sensi del comma 1, accertano le violazioni trasmettono per via telematica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi all'entità delle sanzioni irrogate nell'anno precedente, per ciascuna tipologia di infrazione. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica i dati di cui al periodo precedente in un'apposita sezione del proprio sito *internet* istituzionale, in formato aperto, come definito dalla lettera *l-bis*) del comma 1 dell'articolo 1 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in modo da permettere la consultazione sulla base di criteri temporali e geografici, determinati a livello comunale, per tipologia di infrazione, di veicolo, di età e di sesso. »;

u) dopo l'articolo 226 è inserito il seguente:

« Art. 226-*bis* (Notificazione mediante servizio elettronico di recapito certificato qualificato) – 1. Nelle more dell'istituzione dell'indice nazionale di cui all'articolo 6-*quater* del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'interessato, che intenda ricevere le notificazioni dei provvedimenti previsti dal presente codice presso la propria casella di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato e il cui domicilio digitale non risulti già da pubblici elenchi, può fornire il relativo indirizzo in occasione dell'immatricolazione di cui all'articolo 93, comma 1, e, successivamente, in occasione della revisione di cui all'articolo 80 o di qualsiasi aggiornamento dei documenti di circolazione. Qualora si avvalga di tale facoltà, l'interessato deve comunicare ogni succes-

siva variazione riguardante l'indirizzo medesimo all'ufficio della Direzione generale per la motorizzazione entro il termine di quindici giorni dalla sua effettuazione. Chiunque non vi provveda nei termini stabiliti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338. Le disposizioni del presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche nei casi previsti dagli articoli 97, 108, 110, 111 e 114 »;

2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), del codice della strada, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il costo di rilascio del duplicato della targa o delle targhe ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del codice della strada, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati gli importi di diritti e tariffe da corrispondere per sostenere l'eventuale terza prova pratica di guida di cui all'articolo 121, comma 11, del codice della strada, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

Art. 6.

(Disposizioni in materia di veicoli pesanti e di macchine agricole)

1. Al codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10:

1) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) il trasporto eseguito con veicoli eccezionali di una cosa indivisibile, definita al comma 4, che per le sue dimensioni e per la sua massa determini eccedenza ri-

spetto ai limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62, ovvero che per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dall'articolo 62. Nel caso di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici *coils* e laminati grezzi, il trasporto può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati e, comunque, in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli. Qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi e le apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi e purché almeno un carico delle cose indicate richieda l'impiego di veicoli eccezionali, la predetta massa complessiva non può essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro o più assi, a 72 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a cinque assi e a 86 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei o più assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile »;

2) al comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *g-quater*) complessi di veicoli immatricolati ad uso speciale degli spettacoli viaggianti. »;

3) al comma 6:

3.1) all'alinea, le parole: « , salvo quanto stabilito al comma 2, lettera *b*) » sono soppresse;

3.2) alla lettera *b-bis*), le parole: « lettera *e* » sono sostituite dalle seguenti: « lettere *e*) e *g-quater*) »;

4) al comma 7, le parole da: « Qualora non siano rispettate » fino a: « trasporti eccezionali » sono soppresse;

5) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

« *7-bis*. Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alla lettera *a*) del comma 7 del presente articolo, relativamente ai limiti dimensionali di cui all'articolo 61, ovvero le condizioni di cui alle lettere *b*) e *c*) del medesimo comma 7 del presente articolo, i mezzi di cui al medesimo comma 7 devono richiedere l'apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali.

7-ter. I mezzi d'opera di cui all'articolo 54, comma 1, lettera *n*), non possono circolare né può essere loro rilasciata l'autorizzazione di cui al comma 6 del presente articolo, se:

a) vengono superati i limiti di massa di cui al comma 8;

b) non è stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'articolo 34, comma 1 »;

6) al comma 18, le parole: « di cui ai commi 2, 3 o 7 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui a commi 2 o 3 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alla medesima sanzione è soggetto chiunque circoli con un mezzo d'opera che superi i limiti di sagoma di cui all'articolo 61 senza la prescritta autorizzazione, ovvero superi i limiti di massa di cui al comma 8 del presente articolo o i limiti di massa di cui all'articolo 62 senza che sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'articolo 34, comma 1 »;

7) il comma 21 è sostituito dal seguente:

« *21*. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle previste dall'articolo 54, comma 1, lettera *n*), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 ad euro 1.734 e alla sanzione amministrativa

accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi. All'atto dell'accertamento della violazione si procede al ritiro della carta di circolazione, che è trasmessa, senza ritardo, all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, che adotta il provvedimento di sospensione. In caso di accertamento di tre violazioni, in un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di commissione della prima violazione, è disposta la revoca, sulla carta di circolazione del veicolo, della qualifica di mezzo d'opera »;

8) il comma 25 è sostituito dal seguente:

« 25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18 e 22 del presente articolo, l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio, fino a che non si sia munito dell'autorizzazione o non abbia corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'articolo 34, comma 1, ovvero non abbia ottemperato alle norme e alle cautele stabilite nell'autorizzazione. Il veicolo deve essere condotto in un luogo indicato dal proprietario dello stesso, al fine di ottemperare al fermo amministrativo; durante la sosta, la responsabilità del veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico del proprietario. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente comma si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi »;

b) all'articolo 57:

1) al comma 2, lettera *b*), numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché per il trasporto dei prodotti inerenti all'operatività della macchina, nel rispetto, ove ne ricorrano i presupposti, delle prescrizioni ADR di cui all'articolo 168 »;

2) al comma 3, dopo le parole: « se-moventi a ruote pneumatiche » sono inserite le seguenti: « , a cingoli in gomma »;

c) all'articolo 80:

1) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Alle revisioni periodiche dei veicoli provvedono:

a) per i veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t e per i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale e le imprese di autoriparazione autorizzate ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le medesime imprese di autoriparazione devono soddisfare i requisiti di cui al comma 9 del presente articolo e garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni dell'Unione europea vigenti in materia, conformemente al comma 2 del presente articolo;

b) per i veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t non destinati al trasporto di persone o di merci pericolose e per i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale e le imprese operanti in regime di concessione quinquennale. Ai fini della concessione, le imprese concessionarie devono soddisfare i requisiti di cui al comma 9-bis e garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni dell'Unione europea vigenti in materia, conformemente al comma 2 »;

2) il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Le imprese di cui al comma 8, lettera a), del presente articolo devono es-

sere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; tali imprese devono essere iscritte in tutte le sezioni del registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce, con proprio decreto, i requisiti di imparzialità, in accordo con le pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese autorizzate, nonché il termine di adeguamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo dell'autorizzazione »;

3) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

« *9-bis.* Le imprese di cui al comma 8, lettera *b*), del presente articolo devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni e ne garantiscono l'imparzialità. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le dotazioni minime, i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, nonché le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate in regime di concessione. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione »;

4) il comma 10 è sostituito dal seguente:

« *10.* Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale effettua periodici controlli sulle officine e sulle imprese di cui al comma 8 del presente articolo e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sono effettuati, con le modalità di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale del medesimo Dipartimento appositamente formato o abilitato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

sono determinate le modalità dei controlli, dei rimborsi e dei compensi, anche forfe-
tari in ragione della complessità dei con-
trolli, da riconoscere al personale che ese-
gue l'ispezione. Con il medesimo decreto
sono determinate le modalità e gli importi
da porre a carico delle imprese di cui al
comma 8 del presente articolo, che do-
vranno essere versati annualmente e af-
fluire alle entrate dello Stato con imputa-
zione al capitolo 3566 del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. »;

5) il comma 11 è sostituito dal se-
guente:

« 11. Nel caso in cui, nel corso dei con-
trolli, si accerti che l'impresa non sia più in
possesso delle necessarie attrezzature, op-
pure che le revisioni siano state effettuate
in difformità dalle prescrizioni vigenti, le
concessioni o le autorizzazioni relative ai
compiti di revisione sono, in misura pro-
porzionale alla gravità della violazione ac-
certata, sospese o revocate secondo moda-
lità definite con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti »;

6) il comma 13 è sostituito dal se-
guente:

« 13. Le imprese di cui al comma 8, al
termine della revisione, rilasciano la docu-
mentazione prevista dai decreti di attua-
zione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e dall'autorità competente in-
dividuata dalla normativa nazionale di re-
cepimento delle disposizioni dell'Unione eu-
ropea di settore, conformemente al comma
2 »;

7) al comma 15, l'ultimo periodo è
sostituito dal seguente: « Se nell'arco di due
anni decorrenti dalla prima vengono accer-
tate tre violazioni, le imprese sono soggette
alla sospensione o alla revoca delle auto-
rizzazioni o delle concessioni secondo mo-
dalità definite con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti »;

8) al comma 17 le parole: « produce
agli organi competenti attestazione di re-
visione falsa » sono sostituite dalle seguenti:

« alteri o falsifichi la documentazione di cui al comma 13 »;

d) all'articolo 104:

1) al comma 3, le parole: « tre o più assi » sono sostituite dalle seguenti: « due o più assi » e le parole: « 14 t e 20 t » sono sostituite dalle seguenti: « 18 t e 24 t »;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. La massa massima sull'asse più caricato non può superare 10 t per asse non motore e 11,5 t per asse motore. »;

3) al comma 6, le parole: « 16 t » sono sostituite dalle seguenti: « 32 t »;

e) all'articolo 105, comma 1, le parole: « 16,50 m » sono sostituite dalle seguenti: « 18 m e la massa complessiva di 44 t »;

f) all'articolo 110, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o di commercianti di macchine agricole e, limitatamente alle macchine agricole di cui all'articolo 57, comma 2, lettera *a*), numeri 1) e 2), aventi massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 6 t e che rispettino i requisiti di cui all'articolo 57, comma 3, nonché ai rimorchi agricoli di cui all'articolo 57, comma 2, lettera *b*), numero 2), aventi massa complessiva non superiore a 6 t, a nome di colui che si dichiara proprietario »;

g) all'articolo 110, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis*. Al fine di promuovere lo sviluppo delle reti di imprese di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e all'articolo 6-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, alle reti costituite da imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile, finalizzate anche all'acquisto di macchine agricole, è consentita l'immatricolazione ai sensi del comma 2 del presente articolo a nome della rete di imprese, identificata dal codice fiscale, richiesto dalle

imprese partecipanti, e dal contratto di rete, redatto e iscritto ai sensi del citato articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009, da cui risultino la sede, la denominazione e il programma della rete, previa individuazione di un'impresa della rete incaricata di eseguire le funzioni amministrative attribuite dalla legge al proprietario del veicolo »;

h) all'articolo 167, il comma 11 è sostituito dal seguente:

« 11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti e ai veicoli eccezionali, definiti all'articolo 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, o all'articolo 10, comma 8, se mezzi d'opera, limitando la franchigia del 5 per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'articolo 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione; se questa non può essere rilasciata, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti »;

i) all'articolo 175, comma 7, lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o veicoli autorizzati con modello DGM 243 ».

2. Le disposizioni dell'articolo 80, comma 9, del codice della strada, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle imprese autorizzate prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

(Disposizioni in materia di veicoli d'epoca o di interesse storico e collezionistico)

1. Al codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 60:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche ati-

piche i motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine agricole d'epoca, nonché i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole di interesse storico e collezionistico. »;

2) al comma 2, le parole: « Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli » sono sostituite dalle seguenti: « Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine agricole »;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri »;

b) all'articolo 80, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Per i veicoli di cui all'articolo 60, comma 1, la revisione è disposta ogni quattro anni. ».

2. Sono classificate d'interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le macchine agricole la cui data di costruzione sia precedente di almeno quaranta anni a quella della richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi 5 e 6 del citato articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al citato articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente comma.

3. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A tale fine, nei registri

previsti all'articolo 60, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono indicati i periodi di produzione dei veicoli. »;

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. L'esenzione di cui al comma 1 è estesa, a decorrere dal 1° gennaio 2019, agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai ciclomotori di particolare interesse storico e collezionistico la cui data di costruzione sia precedente di almeno venti anni a quella di richiesta per il riconoscimento nella categoria in questione. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori di cui al presente comma sono individuati, con propria determinazione, dagli enti abilitati alla compilazione dei registri previsti dall'articolo 60, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tale determinazione è aggiornata annualmente. »;

c) al comma 1-*ter*, le parole: « 2,05 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 4,1 milioni di euro »;

d) al comma 4, le parole: « I veicoli di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « I veicoli di cui ai commi 1 e 1-*bis* ».

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, pari a 2,05 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 8.

(Disposizioni in materia di veicoli di soccorso)

1. Sono esentati dal pagamento del pedaggio ai sensi del comma 2 dell'articolo

373 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, i veicoli con targa CRI, i veicoli dei servizi di trasporto e soccorso sanitario, i veicoli della protezione civile, nonché i veicoli delle organizzazioni di volontariato appartenenti a reti nazionali e degli altri enti del terzo settore di natura non commerciale previsti dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, se impegnati nello svolgimento di attività istituzionali, in ogni caso provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al citato comma 2 dell'articolo 373 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente comma.

2. Le società concessionarie autostradali provvedono all'attuazione delle disposizioni del comma 1.

3. Tra i colori delle strisce di delimitazione degli stalli di sosta previsti dal comma 3 dell'articolo 149 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è inserito il colore rosso per gli stalli di sosta riservati alle autoambulanze. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al citato comma 3 dell'articolo 149 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente comma.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 80.000 euro per l'anno 2019 e a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente uti-

lizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 9.

(Disposizioni in materia di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta)

1. Dopo l'articolo 12 del codice della strada è inserito il seguente:

« Art. 12-bis. – *(Prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta)* –

1. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta, nell'ambito dell'area di sosta regolamentata oggetto di affidamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e/o pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie regolamentata e/o dei parcheggi.

2. Le funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o di pendenze penali e dello svolgimento e del superamento di un'adeguata formazione. Il predetto personale assume, durante lo svolgimento delle proprie funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale.

3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al comma 2, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e sulle strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.

4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione immediata delle violazioni in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1, 2 e 3, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui ai commi 1, 2 e 3. Al suddetto personale è altresì conferito il potere di redazione e

sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.

5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione dell'obbligatorio preavviso o del verbale da parte del personale e l'organizzazione del relativo servizio, sono di competenza delle pubbliche amministrazioni attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato. I comuni possono conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero dovranno essere oggetto di negoziazione tra il soggetto cedente e il concessionario.

6. Ai fini dell'accertamento e della redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici ».

2. I commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono abrogati.

3. L'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato.

Art. 10.

(Disposizioni di attuazione)

1. L'articolo 179, comma 1, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1992, n. 495, è abrogato.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad adeguare alle disposizioni recate dalla presente legge il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1992, n. 495, anche in conformità alla previsione di cui all'articolo 4, comma 3 della Con-

venzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.

PAGINA BIANCA



18PDL0068970